

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE
DELL'INFN

AI DIRETTORI DELLE DIREZIONI E
DEI SERVIZI DELL'AC

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

LORO SEDI

**Oggetto: Permessi per diritto allo studio dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12/2011.**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica con la circolare in oggetto, nell'evidenziare che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti della pubblica amministrazione devono contemperarsi con la necessità di buon andamento dell'Amministrazione stessa, ricorda i seguenti istituti utilizzabili per assicurare il diritto allo studio:

- **Congedi per la formazione previsti dall'art. 5 della legge n. 53 del 2000.** La contrattazione collettiva del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione prevede l'utilizzabilità di tali congedi per il conseguimento di titoli di studio universitario o attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro e ne consente la fruizione, salvo comprovate esigenze di servizio, nella misura del 10% del personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno; detti congedi possono essere accordati ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni, per un massimo di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione.
- **Permessi retribuiti per 150 ore all'anno** riconosciuti, ai sensi del CCNL di comparto, nel limite massimo del 3% del personale in servizio all'inizio di ciascun anno, per la partecipazione a corsi anche universitari o post-universitari, primaria, secondaria e di qualificazione professionale, che si svolgono durante l'orario di lavoro e per sostenere i relativi esami; la stessa contrattazione collettiva prevede i canoni di priorità per l'accoglimento di tali permessi, nel caso in cui il numero delle richieste superi il limite percentuale massimo stabilito.



- **Permessi retribuiti per 8 giorni l'anno** per la partecipazione agli esami.
- **Aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca** disciplinata, da ultimo, dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, illustrata nella circolare di questa Direzione prot. 15429 del 28 luglio 2011.

La contrattazione collettiva prevede inoltre ulteriori agevolazioni per garantire il diritto allo studio del personale dipendente, quali l'impossibilità per il personale che frequenti corsi di studio di essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale, oppure, per coloro che svolgano lavoro in turni, il diritto all'assegnazione di turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Con particolare riferimento alla disciplina dei permessi retribuiti per 150 ore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda che le ore di permesso possono essere utilizzate per seguire corsi o sostenere esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, precisando però che detti permessi non spettano per compiere mera attività di studio.

Circa la possibilità di fruire di tali permessi da parte di dipendenti iscritti alle università telematiche, la circolare afferma che la disciplina dei permessi ha carattere generale e non ne preclude la fruizione ai dipendenti iscritti alle università telematiche, tuttavia tale fruizione è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione a tali corsi ed agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni: in questo caso, gli iscritti alle università telematiche, per poter fruire del permesso, devono certificare l'avvenuto collegamento all'università durante l'orario di lavoro.

Cordiali saluti

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore
(Avv. Eleonora Bovo)

